

sarà il luogo dell'effettiva consegna (nel senso di località in cui il compratore accetta la consegna dei beni, liberando il venditore dalla relativa obbligazione) a rappresentare il «luogo di consegna», ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b): si tratta di regola del luogo previsto in contratto. Tuttavia, il luogo dell'effettiva consegna costituisce «luogo di consegna», ai sensi della citata norma, anche nel caso in cui l'accordo della parti prevedesse una località diversa, ma il compratore ha accettato di ricevere i beni altrove: in questa ipotesi, con l'accettazione dei beni nel diverso luogo, le parti raggiungono un nuovo accordo circa il «luogo di consegna».

Anche con riferimento al contratto di compravendita di beni da «piazza a piazza» rileva, per stabilire se il giudice abbia giurisdizione, il luogo dell'effettiva consegna. In questa ipotesi ci si deve però domandare se il luogo della consegna sia da considerarsi sempre quello della destinazione finale dei beni (ammesso che i beni giungano effettivamente a destinazione), come suggerito da parte della dottrina e della giurisprudenza (v. Trib. Brescia, 28 dicembre 2004, in *Int'l Lis*, 2005, p. 132), oppure quello in cui i beni sono stati consegnati al primo trasportatore, come previsto ad esempio dal codice civile all'art. 1510, 2° comma. Nel caso in cui le parti abbiano previsto contrattualmente quale tra questi due luoghi debba essere preso in considerazione, rileverà ovviamente il luogo individuato contrattualmente. In mancanza di accordo delle parti, la soluzione non deve essere rinvenuta nel diritto nazionale applicabile: al quesito occorre piuttosto dare una risposta «autonoma», svincolata dal diritto nazionale. La risposta non può però evincersi dal Regolamento, che non offre suggerimenti in proposito. È invece necessario ricorrere alla disciplina prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite, in quanto rappresenta un insieme di norme che — come già osservato — è stato utilizzato dallo stesso legislatore comunitario come modello normativo, attesa la larga condivisione a livello internazionale e la capacità di suggerire soluzioni interpretative autonome ed uniformi. In base alla Convenzione, in particolare al suo art. 31, «se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in un altro luogo determinato», il venditore adempie il proprio obbligo di consegna «(a) se il contratto di vendita implica il trasporto dei beni, nel rimettere i beni al primo vettore per la trasmissione al compratore». Giova poi ricordare che questa soluzione trova conferma nelle disposizioni di altri due strumenti altrettanto «autonomi» (a differenza, però, della Convenzione delle Nazioni non vincolanti), ossia i Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali (v. l'art. 6.1.6., 1° comma, lett. b) ed i Principi europei dei contratti (art. 7:101, 1° comma, lett. b).

Nel caso in cui, invece, la consegna dei beni non sia stata effettuata o la messa a disposizione dei beni sia avvenuta in luogo diverso da quello contrattualmente stabilito ed il compratore non abbia accettato i beni, occorre fare riferimento unicamente al luogo contrattualmente stabilito dalle parti (per mezzo, ad esempio, dell'inserimento di una clausola Incoterm).

In mancanza sia di una consegna effettiva, sia di un luogo di consegna contrattualmente stabilito, cioè quando «non è applicabile la lettera b)», si deve in virtù della lett. c) dell'art. 5, n. 1, del Regolamento ricorrere al metodo utilizzato sotto la vigenza della Convenzione di Bruxelles per l'individuazione del luogo «in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita»: si dovranno, in altre parole, utilizzare i principi fissati sia dalla sentenza Tessili, che dalla sentenza De Bloos.

Tornando alla controversia tra Pessa Luciano e W.H.S. Saddlers International, si può affermare che il «luogo di consegna» rilevante ex art. 5 n. 1 lett. b) era situato in Inghilterra, e non in Italia. Infatti, la consegna è effettivamente avvenuta in Inghilterra, in conformità con quanto contrattualmente previsto. Ciò si evince altresì dalla circostanza che il venditore si era impegnato a procedere al montaggio delle giostre, facendo sì che la consegna dovesse ritenersi effettuata solo con il compimento di tale attività. In altre parole, il venditore non si liberava della propria obbligazione rimettendo i beni al trasportatore, bensì montando le giostre in Inghilterra nelle località indicate dal compratore, ove dovevano pervenire a cura dell'attore. Pertanto, il «luogo di consegna», nel caso di specie, non può dirsi ubicato in Italia.

Va quindi dichiarata l'incompetenza giurisdizionale del giudice italiano a conoscere la controversia, a favore della giurisdizione del giudice inglese.

Nulla per le spese, attesa la contumacia della convenuta.

P. Q. M.

Il Tribunale di Padova, sezione di Este, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 40346 R.G. del 2004, promossa con atto di citazione notificato il 9 agosto 2004 da Pessa Luciano, esercente l'impresa individuale denominata Pessa Studio con sede in Montagnana (PD) (attore) nei confronti di W.H.S. Saddlers International di Pradelles Lin con sede in Otterbourne, Hampshire (Inghilterra) (convenuta), ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; 2) nulla per le spese. — *Omissis*.

(1-4) L'interpretazione autonoma del Regolamento CE 44/2001 e, in particolare, del concetto di «luogo di adempimento dell'obbligazione» di cui all'art. 5, n. 1, lett. b

1. Introduzione.

Come è noto, la cosiddetta «comunitarizzazione»¹⁾ o «europeizzazione»²⁾ del diritto internazionale privato e processuale ha condotto, tra le altre cose³⁾, all'approva-

¹⁾ Cfr. BASEDOW, *The Communitarization of the Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam*, in *Common Market Law Review*, 2000, 687 e segg.; GEIMER, *Salut für die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 (Brüssel I-VO) - Einige Betrachtungen zur «Vergemeinschaftung» des EuGVÜ*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2002, 69 e segg.; MOURRE, *Chronique de droit international privé appliqué aux affaires: la communautarisation de la coopération judiciaire en matière civile*, in *Revue de droit des affaires internationales*, 2001, 770 e segg.; NUYTS, *La communautarisation de la convention de Bruxelles*, in *Journal des tribunaux*, 2001, 913 e segg.; POCAR, *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una «European Conflict of Laws Revolution?»*, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 2000, 873 e segg.; TAGARAS, *La révision et communautarisation de la Convention de Bruxelles par le règlement 44/2001*, in *Cahiers de droit européen*, 2003, 399 e segg.; *Vergemeinschaftung des europäischen Kollisionsrechts: Vorträge aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens des Instituts für Internationales und Ausländisches Privatrecht der Universität zu Köln* a cura di Mansel, Köln, Berlin, Bonn, München, 2001; WEBER, *Die Vergemeinschaftung des internationalen Privatrechts*, Berlin, 2004.

²⁾ Cfr. in merito HEß, *Die Europäisierung des internationalen Zivilprozessrechts durch den Amsterdamer Vertrag*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2000, 23 e segg.; KREUZER, *Die Europäisierung des internationalen Privatrechts - Vorgaben des Gemeinschaftsrechts*, in *Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft* a cura di Müller-Graff, Baden-Baden, 2ª ed., 1999, 457 e segg.; LEIBLE, *Die Europäisierung des internationalen Privat- und Prozessrechts: Kompetenzen, Stand der Rechtsvereinheitlichung und Perspektiven*,

in *La cooperación judicial en materia civil y la unificación del derecho privado en Europa* a cura di Sánchez Lorenzo, Moya Escudero, Madrid, 2003, 13 e segg.; SCHNYDER, *Die Europäisierung des Internationalen Privat- und Zivilverfahrensrechts: Herausforderung auch für die Schweiz*, in *Festschrift für Erik Jayme* a cura di Mansel, München, vol. 1, 2004, 823 e segg.

³⁾ Cfr. Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in *Gazz. Uff. C.E.* n. L 143 del 30 aprile 2004, 15 e segg.; Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari, in *Gazz. Uff. C.E.* n. L 338 del 23 dicembre 2003, 1 e segg.; Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità degli Stati membri nel settore della assunzione delle prove in materia civile o commerciale, in *Gazz. Uff. C.E.* n. L 174 del 27 giugno 2001, 1 e segg.; Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in *Gazz. Uff. C.E.* n. 160 L del 30 giugno 2000, 19 e segg.; Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, in *Gazz. Uff. C.E.* n. 160 L del 30 giugno 2000, 1 e segg.; Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notifica e alla comunica-

zione del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁴⁾ (di seguito, il Regolamento), che notoriamente ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968⁵⁾. Il fatto che questa sostituzione o «comunitarizzazione della Convenzione di Bruxelles»⁶⁾ sia soltanto parziale è stato messo ripetutamente in rilievo dalla dottrina⁷⁾ ed anche la giurisprudenza si è infine espressamente pronunciata sul punto. Infatti, nella sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova ha affermato che il Regolamento non vige in Danimarca, il che emerge pacificamente tanto dall'art. 1, 3° comma, del Regolamento⁸⁾ quanto dal Considerando n. 21, con la conseguenza che in Danimarca, nonostante la menzionata «comunitarizzazione della Convenzione di Bruxelles» continua ad essere applicabile questa Convenzione⁹⁾, né, d'altra parte, questa situazione cambierà, almeno per certi aspetti, dopo l'entrata in vigore dell'accordo sottoscritto tra la Comunità europea e Danimarca¹⁰⁾, avente come scopo l'applicazione del Regolamento alle relazioni tra Comunità e Danimarca¹¹⁾.

La menzionata decisione del Tribunale di Padova, tuttavia, è degna di nota non tanto per il riferimento alla comunitarizzazione — come detto soltanto parziale — della Convenzione di Bruxelles, ma soprattutto per l'esemplare interpretazione autonoma del Regolamento e, in particolare, del concetto di «luogo di adempimento dell'obbligazione» di cui all'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento.

Nel caso *de quo* il Tribunale di Padova si era trovato a decidere di una pretesa azionata da un venditore con

sede d'affari in Italia per il pagamento di due forniture di giostre spedite ed installate in Inghilterra, ove si trovava anche la sede d'affari del compratore/convenuto. Dato che il convenuto non si era costituito in giudizio, il Tribunale aveva esaminato d'ufficio se sussistesse la propria competenza giurisdizionale¹²⁾ sulla base del Regolamento. Il giudice Alessandro Rizzieri — che da anni ha avuto occasione di occuparsi della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili¹³⁾ [di seguito, Convenzione di Vienna¹⁴⁾], e che in qualità di giudice monocratico ha redatto alcune delle decisioni più apprezzate in merito, tra le quali¹⁵⁾ la decisione [oramai tradotta in varie lingue¹⁶⁾] del Tribunale di Vigevano del 2000¹⁷⁾, decisione «esemplare» per la sua interpretazione autonoma ed uniforme della Convenzione di Vienna¹⁸⁾ — si è servito del caso sottoposto al suo giudizio per analizzare alcuni dei più importanti concetti del Regolamento, attraverso un'interpretazione, senza eccezione alcuna, «autonoma». Nel caso di specie, ad essere innovativa è stata non tanto l'interpretazione autonoma in quanto tale, la cui necessità è stata sempre sottolineata anche da parte della giurisprudenza¹⁹⁾, quanto piuttosto la circostanza che il giudice Rizzieri abbia fatto ricorso, per realizzare l'interpretazione autonoma (soprattutto relativamente al concetto di «luogo di adempimento dell'obbligazione» di cui all'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento), anche a strumenti di diritto uniforme di contenuto non internazionale-processualistico, come la Convenzione di Vienna, i *Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali*²⁰⁾ e i *Principi di diritto europeo dei contratti*²¹⁾.

zione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, in *Gazz. Uff. C.E.* n. L 160 del 30 giugno 2000, 37 e segg.

⁴⁾ Cfr. *Gazz. Uff. C.E.* n. L 12 del 16 gennaio 2001, 1 e segg.; per gli emendamenti v. Regolamento (CE) n. 1496/2002 del 21 agosto 2002, in *Gazz. Uff. C.E.* n. L 225 del 22 agosto 2002, 13 e segg.; Regolamento (CE) n. 1937/2004 del 9 novembre 2004, in *Gazz. Uff. C.E.* n. L 334 del 10 novembre 2004, 3 e segg.; Regolamento (CE) n. 2245/2004 del 27 dicembre 2004, in *Gazz. Uff. C.E.* n. L 381 del 28 dicembre 2004, 10 e seg.

⁵⁾ La versione consolidata della Convenzione di Bruxelles, come modificata dalle varie Convenzioni di adesione (Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in *Gazz. Uff. C.E.* n. L 304 del 30 ottobre 1978, 1 e segg.; Convenzione di Lussemburgo del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, in *Gazz. Uff. C.E.* n. L 388 del 31 dicembre 1982, 1 e segg.; Convenzione di San Sebastian del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in *Gazz. Uff. C.E.* n. L 285 del 3 ottobre 1989, L 285, 1 e segg., e Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in *Gazz. Uff. C.E.* n. C 15 del 15 gennaio 1997, 1 e segg.) è pubblicata in *Gazz. Uff. C.E.* n. C 27 del 26 gennaio 1998, 1 e segg.

⁶⁾ BESSE, *Die Vergemeinschaftung des EuGVÜ*, Baden-Baden, 2001; MICKLITZ, ROTT, *Vergemeinschaftung des EuGVÜ in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2002, 15.

⁷⁾ Cfr. per tutti CZERNICH, TIEFENTHALER, *Einleitung*, in *Kurzkommentar. Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht* a cura di AA. VV., Wien, 2ª ed., 2003, 9.

⁸⁾ Cfr. art. 1, 3° comma, del Regolamento: «Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca».

⁹⁾ V. DROZ, GAUDEMET-TALLON, *La transformation de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 en règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in *Revue critique de droit international privé*, 2001, 614 e seg.

¹⁰⁾ V. «Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconosci-

mento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», in *Gazz. Uff. C.E.* n. L 299 del 16 novembre 2005, 62 e segg.

¹¹⁾ Cfr. JAYME, KOHLER, *Europäisches Kollisionsrecht 2005: Hegemonialgesten auf dem Weg zu einer Gesamtvereinheitlichung*, in *Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2005, 485 e seg.

¹²⁾ Pur non avendo il giudice fatto espresso riferimento all'art. 26 del Regolamento, è questa la disposizione in virtù della quale il giudice ha provveduto all'esame della propria giurisdizione.

¹³⁾ La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 11 aprile 1980 è stata ratificata in Italia con L. 11 dicembre 1985, n. 785, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988; per un elenco aggiornato degli Stati contraenti v. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980_CISG_status.html.

¹⁴⁾ Per quanto riguarda le diverse abbreviazioni utilizzate cfr. FLESSNER, KADNER, *CISG? Zur Suche nach einer Abkürzung für das Wiener Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf*, in *Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, 1995, 347 e segg.

¹⁵⁾ Cfr. Trib. Padova, 11 gennaio 2005, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc.*, 2005, 791 e segg.; Id. Padova, 31 marzo 2004, in *Giur. di Merito*, 2004, 1065 e segg.; Id. Padova, 25 febbraio 2004, in *Giur. It.*, 2004, 1403 e segg.

¹⁶⁾ Per la traduzione tedesca v. *Internationales Handelsrecht*, 2002, 72 e segg.; per la traduzione inglese v. *Journal of Law and Commerce*, 2001, 209 e segg.

¹⁷⁾ V. Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, in *Giur. It.*, 2001, 280 e segg.

¹⁸⁾ Cfr. FERRARI, *Problematiche tipiche della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili risolte in una prospettiva uniforme*, in *Giur. It.*, 2004, 1407; MAZZOTTA, *The International Character of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: An Italian Case Example*, in *Pace International Law Review*, 2003, 438.

¹⁹⁾ Cfr. in merito per tutte Trib. Rovereto, 28 agosto 2004, in *Int'l Lis*, 2005, 132.

²⁰⁾ Cfr. *Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali*, 2004, pubblicati alla pagina web <http://www.unidroit.org/italian/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf>.

²¹⁾ V. *Principi di diritto europeo dei contratti. Parte 1. e 2.* a cura di Castronovo, Milano, 2001; *Principi di diritto europeo dei contratti. Parte 3.* a cura di Castronovo, Milano, 2005.

2. Ambito di applicazione temporale e materiale del Regolamento.

L'ambito di applicazione temporale del Regolamento — così espressamente il giudice Rizzieri — è delimitato come noto dall'art. 66²²⁾; in base a tale norma, conformemente al principio di irretroattività²³⁾, «[l]e disposizioni del presente Regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore». Poiché l'azione era stata proposta due anni dopo l'entrata in vigore del Regolamento (avvenuta il 1° marzo 2002), non ci si può stupire che il giudice Rizzieri abbia affermato che la «condizione di applicabilità (temporale) [...] nel caso di specie [sussiste] senz'altro»²⁴⁾, senza quindi approfondire la questione di quale diritto (processuale) determini il momento in cui un'azione può considerarsi «proposta». A nostro avviso, tale questione va risolta in base al diritto processuale del foro²⁵⁾, come già accadeva con riguardo alla Convenzione di Bruxelles²⁶⁾. Ricorrere all'art. 30 del Regolamento per la soluzione di questo problema, come talvolta proposto dalla dottrina²⁷⁾, contraddice a nostro modo di vedere il dato letterale di quella stessa norma, secondo cui essa vale solamente per le disposizioni della Sezione 9 del Regolamento (relativa a litispendenza e connessione)²⁸⁾.

L'ambito di applicazione materiale del Regolamento si ricava dall'art. 1; pertanto — così anche il giudice Rizzieri — esso «si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale». «Determinante è [dunque] la qualificazione della

materia. Al contrario, non si deve avere riguardo al tipo di tribunale adito»²⁹⁾.

Il Regolamento notoriamente non definisce il concetto di «materia civile e commerciale»³⁰⁾; a ragione, dunque, il giudice Rizzieri ha statuito, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla corrispondente disposizione della Convenzione di Bruxelles³¹⁾ — a cui egli, così come anche altri giudici italiani prima³²⁾, ha fatto rinvio allo scopo di «garantire la continuità tra la Convenzione di Bruxelles e il presente Regolamento»³³⁾, almeno nei casi in cui il Regolamento non si sia discostato dalla Convenzione di Bruxelles³⁴⁾ — che per definire questo concetto non deve operarsi «un semplice rinvio al diritto interno dell'uno o dell'altro degli Stati in questione. La nozione di cui trattasi va quindi considerata come una nozione autonoma, da interpretare facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e al sistema [del Regolamento] e, dall'altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali»³⁵⁾. Poiché nel caso sottoposto al vaglio del giudice Rizzieri la pretesa riguardava il pagamento del prezzo di vendita pattuito contrattualmente, egli ha giustamente ritenuto di trovarsi dinanzi ad una materia civile o commerciale, e che dunque sussistessero anche i presupposti di applicazione materiale del Regolamento, anche perché (sempre secondo quanto espressamente rilevato dallo stesso giudice) oggetto del procedimento non era una delle materie escluse in virtù dell'art. 1, 2° comma. Inoltre, dato che sia l'attore che il convenuto erano chiaramente soggetti privati, il giudice Rizzieri non ha poi ulteriormente approfondito la

²²⁾ V. in merito più compiutamente THORN, *Gerichtsstand des Erfüllungsorts und intertemporales Zivilverfahrensrecht*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2004, 354 e segg.

²³⁾ Cfr. STAUDINGER, *Einleitung*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar* a cura di Rauscher, München, 2004, 15; TIEFENTHALER, Art. 66, in *Kurzkommentar. Europäisches Gerichtsstand und Vollstreckungsrecht*, cit., 369.

²⁴⁾ Per decisioni recenti in cui l'applicabilità del Regolamento venne escluse a favore dell'applicabilità della Convenzione di Bruxelles proprio in virtù dell'art. 66 del Regolamento, v. BGH, 1 dicembre 2005, non pubblicata; BGH, 6 ottobre 2005, in *Internationales Handelsrecht*, 2005, 259 e segg.; BGH, 28 settembre 2005, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 2005, 1593 e seg.; Cass., 12 gennaio 2005, n. 385, in *Mass. Giust. Civ.*, 2005, 1; BGH, 7 dicembre 2004, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 2005, 581 e seg.

²⁵⁾ In questo senso anche MAGNUS, *Das UN-Kaufrecht und die Erfüllungsortzuständigkeit in der neuen EuGVO*, in *Internationales Handelsrecht*, 2002, 45 nota 3; STAUDINGER, Art. 66 *Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 487; in giurisprudenza si veda OLG Düsseldorf, 30 gennaio 2004, in *Internationales Handelsrecht*, 2004, 108 e segg.

²⁶⁾ Cfr. BGH, 28 febbraio 1996, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1996, 1411 e segg.

²⁷⁾ V. SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht. Kommentar. EuGVVO, EuEheVO, EuBVO, EuZVO*, 2° ed., München, 2003, 330; TIEFENTHALER, Art. 66, in *Kurzkommentar. Europäisches Gerichtsstand und Vollstreckungsrecht*, cit., 370.

²⁸⁾ Così anche STAUDINGER, Art. 66 *Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 487; più critica OLG Düsseldorf, 30 gennaio 2004, cit.

²⁹⁾ MANKOWSKI, Art. 1 *Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 47; in giurisprudenza si veda Corte giust. CE, 14 ottobre 1976, causa 29/76 (*LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG/Eurocontrol*), in *Raccolta*, 1976, 1541, punto 3.

³⁰⁾ Cfr. per tutti LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizione*, Milano, 2002, 279 e seg.

³¹⁾ Oltre alle sentenze richiamate nella nota seguente, nella sentenza in epigrafe sono state citate anche le seguenti sentenze: Corte giust. CE, 22 febbraio 1979, causa 133/78 (*Henri Gourdain/Franz Nadler*), in *Raccolta*, 1979, 733, punto 3; Id., 21 aprile 1993, causa C-172/91 (*Volker Sonntag/Hans Waidmann*), in *Raccolta*, 1993, I-1963, punto 18; Id., 15 maggio 2003, causa C-266/01 (*Préservatrice foncière TIARD SA/Niederlande*), in *Raccolta*, 2003, I-4867, punto 20.

Cfr. inoltre Corte giust. CE, 14 ottobre 1976, causa 29/76 (*LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG/Eurocontrol*), in *Raccolta*, 1976, 1541, punto 3; Id., 16 dicembre 1980, causa 814/79 (*Niederlande/Reinhold Rüffer*), in *Raccolta*, 1980, 3807, punto 7.

³²⁾ Cfr. Trib. Brescia, 28 dicembre 2004, in *Int'l Lis*, 2005, 132; Id. Rovereto, 28 agosto 2004, cit.

³³⁾ Considerando n. 19; nella giurisprudenza della Corte di giustizia si rinviene un riferimento alla «esigenza di coerenza» in Corte giust. CE, 1° ottobre 2002, causa C-167/00 (*Verein für Konsumenteninformation/Karl Heinz Henkel*), in *Raccolta*, 2002, 8111, punto 49, dove si legge: «Infine, benché non applicabile *ratione temporis* alla causa principale, il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), è tale da confermare l'interpretazione secondo cui l'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles non presuppone l'esistenza di un danno. Questo regolamento ha infatti precisato la formulazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, in quanto, nella sua nuova redazione risultante dal detto regolamento, tale disposizione prende in considerazione il "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire". Orbene, in assenza di qualsiasi motivo che imponga di interpretare in maniera diversa le due disposizioni di cui trattasi, l'esigenza di coerenza implica che all'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles sia riconosciuta una portata identica a quella della corrispondente disposizione del regolamento n. 44/2001. Ciò si impone tanto più in quanto tale regolamento mira a sostituire la Convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri, ad esclusione del Regno di Danimarca, mentre quest'ultima Convenzione continua ad applicarsi tra il Regno di Danimarca e gli Stati membri vincolati dal detto regolamento».

Per un esame dettagliato dell'interpretazione del Regolamento alla luce della Convenzione di Bruxelles e vice versa, v. BONADUCE, *L'interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 alla luce del regolamento n. 44/2001 nelle pronunce della Corte di giustizia*, in *Riv. Dir. Internaz.*, 2003, 746 e segg.

³⁴⁾ Cfr. anche STAUDINGER, *Einl. Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 25; SILVESTRI, *L'interpretazione del «luogo di consegna» ai sensi del novellato art. 5, n. 1, lett. b) Reg. 44/2001: qualche osservazione sui limiti del criterio fattuale*, in *Int'l Lis*, 2005, 133.

³⁵⁾ Corte giust. CE, 14 novembre 2002, causa C-271/00 (*Ge-meente Steenbergen/Luc Baten*), in *Raccolta*, 2002, I-10489, punto 28.

questione relativa alla eventuale natura pubblica della controversia, la quale, se accertata, avrebbe determinato l'esclusione della lite dall'ambito di applicazione del Regolamento.

3. Il foro generale del domicilio del convenuto (art. 2 del Regolamento).

Come la Convenzione di Bruxelles, anche il Regolamento contiene «un sistema differenziato e dettagliato di criteri di giurisdizione»³⁶); infatti, anche sotto il regime del Regolamento il foro generale di cui all'art. 2 concorre con i fori speciali e deve cedere il passo ai fori esclusivi³⁷), tra i quali va annoverato anche il foro scelto dalle parti ex art. 23³⁸). Dal momento che nel caso di specie l'attore non aveva fatto riferimento ad alcun accordo sul foro competente, il giudice Rizzieri ha ritenuto che la propria competenza potesse essere basata unicamente o sull'art. 2 oppure su di un criterio speciale di giurisdizione.

Per quanto riguarda il foro generale del domicilio del

convenuto di cui all'art. 2³⁹), fondato sul principio «actor sequitur forum rei»⁴⁰), che «normalmente facilita la difesa del convenuto»⁴¹), il giudice Rizzieri ha rilevato come esso non fosse idoneo a fondare la propria competenza internazionale. Tale affermazione veniva fondata sul rilievo che il convenuto [al momento della proposizione dell'azione⁴²] avrebbe dovuto avere la propria sede in Italia, il che doveva invece certamente escludersi in quanto nessuno dei tre criteri di collegamento alternativi⁴³) elencati dall'art. 60 del Regolamento (ossia sede statutaria, amministrazione centrale e centro d'attività principale), predisposti allo scopo di «aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza»⁴⁴) per l'autonoma determinazione⁴⁵) del domicilio delle persone giuridiche⁴⁶), permetteva di considerare il convenuto come persona giuridica domiciliata in Italia. Da ciò il giudice Rizzieri ha desunto che la propria competenza giurisdizionale internazionale potesse derivare solo dall'applicazione di uno dei criteri speciali di giurisdizione⁴⁷).

³⁶) MANKOWSKI, *Vorbem Art 2 Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 61.

³⁷) Per un quadro del sistema dei criteri giurisdizionali previsto dal Regolamento, v. BGH, 1 giugno 2005, in *Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report*, 2005, 1518: «Nach der Systematik der Verordnung ist die internationale Zuständigkeit eines Gerichts gegeben, wenn sie durch einen ausschließlichen Gerichtsstand (Art. 22 EuGVVO), durch rügelose Einlassung (Art. 24 EuGVVO), durch eine Gerichtsstandsvereinbarung (Art. 23 EuGVVO), durch den allgemeinen Gerichtsstand (Art. 2 EuGVVO) oder durch einen besonderen Gerichtsstand (Art. 5-7 EuGVVO) begründet wird».

³⁸) V. anche OLG Düsseldorf, 30 gennaio 2004, cit.

³⁹) Che il foro del convenuto costituisce il foro «generale» è stato spesso affermato dalla Corte di giustizia (con riferimento alla disposizione corrispondente prevista dalla Convenzione di Bruxelles); v. Corte giust. CE, 1° marzo 2005, causa C-281/02 (*Andrew Owusu/N. B. Jackson*), in *Raccolta*, 2005, I-1383, punto 24; Id., 20 gennaio 2005, causa C-27/02 (*Petra Engler/Janus Versand GmbH*), in *Raccolta*, 2005, I-481, punto 42; Id., 20 gennaio 2005, causa C-464/01 (*Johann Gruber/BayWa AG*), in *Raccolta*, 2005, I-439, punto 32; Id., 10 giugno 2004, causa C-168/02 (*Rudolf Kronhofer/Marianne Maier*), in *Raccolta*, 2004, I-6009, punto 12 e seg.; Id., 5 febbraio 2004, causa C-265/02 (*Frahnil SA/Assitalia SpA*), in *Raccolta*, 2004, I-1543, punto 23; Id., 13 luglio 2000, causa C-412/98 [*Group Josi Reinsurance Company SA/Universal General Insurance Company (UGIC)*], in *Raccolta*, 2000, I-5925, punto 35; Id., 7 ottobre 1999, causa C-420/97 (*Leathertex Divisione Sintetici SpA/Bodetex BVBA*), in *Raccolta*, 1999, I-6747, punto 17; Id., 17 novembre 1998, causa C-391/95 (*Van Uden Maritime BV/Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line u.a.*), in *Raccolta*, 1998, I-7091, punto 4; Id., 27 ottobre 1998, causa C-51/95 (*Réunion européenne SA/Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV*), in *Raccolta*, 1998, I-6511, punto 16; Id., 17 giugno 1992, causa C-26/91 (*Jakob Handte & Co. GmbH/Traitements mécano-chimiques des surfaces SA.*), in *Raccolta*, 1992, I-3967, punto 14; Id., 15 febbraio 1989, causa 32/88 (*Six Constructions Ltd/Paul Humbert*), in *Raccolta*, 1989, 341, punto 18; Id., 8 marzo 1988, causa 9/87 (*SPRL Arcado/SA Haviland*), in *Raccolta*, 1988, 1539, punto 9; Id., 22 marzo 1983, causa 34/82 (*Martin Peters Bauunternehmung GmbH/Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging*), in *Raccolta*, 1983, 987, punto 7.

⁴⁰) Cfr. in dottrina CZERNICH, *Art. 2*, in *Kurzkommentar. Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht*, cit., 49; M. DE CRISTOFARO, *Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (1968). Regolamento CE n. 44/2001 sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale*, in *Le convenzioni di diritto del commercio internazionale. Codice essenziale con regolamenti comunitari e note introduttive* a cura di F. Ferrari, 2ª ed., Milano, 2002, 243; SIANI, *Il regolamento CE n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle sentenze. Parte prima. La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale: dalla Convenzione di Bruxelles al regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Dir. Comun. Scamb. Internaz.*, 2003, 469.

In giurisprudenza v. Corte giust. CE, 19 febbraio 2002, causa C-256/00 [*Besix SA/Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar*

GmbH & Co. KG (WABAG)], in *Raccolta*, 2002, I-1699, punto 52; Id., 13 luglio 2000, causa C-412/98 [*Group Josi Reinsurance Company SA/Universal General Insurance Company (UGIC)*], in *Raccolta*, 2000, I-5925, punto 35.

⁴¹) Corte giust. CE, 17 giugno 1992, causa C-26/91 (*Jakob Handte & Co. GmbH/Traitements mécano-chimiques des surfaces SA.*), in *Raccolta*, 1992, I-3967, punto 14.

⁴²) In questo senso v. anche CZERNICH, *Art. 2*, in *Kurzkommentar. Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht*, cit., 49; MANKOWSKI, *Art. 2 Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 73 e seg.; *contra* SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht*, cit., 52.

⁴³) Per questa qualificazione dei criteri elencati dall'art. 60 del Regolamento, v. BERTOLI, *La disciplina della giurisdizione civile nel regolamento comunitario n. 44/2001*, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 2002, 633; DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 249; HAUSMANN, *The Revision of the Brussels Convention of 1968. Part I: International Jurisdiction*, in *European Legal Forum*, 2000/2001, 43; MICKLITZ, ROTT, *Vergemeinschaftung des EuGVÜ in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001*, cit., 327; STAUDINGER, *Art. 60 Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 476; SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht*, cit., 322.

⁴⁴) Cfr. Considerando n. 11.

⁴⁵) Cfr. BERTOLI, *La disciplina della giurisdizione civile nel regolamento comunitario n. 44/2001*, cit., 633; CARBONE, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo: dalla Convenzione di Bruxelles al Regolamento (CE) N. 44/2001*, in *Diritto processuale civile e commerciale comunitario* a cura di Carbone, Frigo, Fumagalli, Milano, 2004, 15; MERLIN, *Novità sui criteri di giurisdizione nel Regolamento CE «Bruxelles I»*, in *Int'l Lis*, 2003, 40; POGGIO, *Vendita internazionale di beni e foro speciale contrattuale ai sensi del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio dell'Unione Europea*, in *Giur. It.*, 2005, 1008 nota 3; STAUDINGER, *Art. 60 Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 475.

⁴⁶) Per l'individuazione del domicilio delle persone fisiche occorre rifarsi all'art. 59 del Regolamento che, a differenza dell'art. 60, non prevede una soluzione autonoma, bensì una soluzione di diritto internazionale privato; v. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 243; STAUDINGER, *From the Brussels Convention to Regulation 44/2001: Cornerstones of a European law of civil procedure*, in *Common Market Law Review*, 2005, 1645.

⁴⁷) V. Trib. Padova, 10 gennaio 2006: «Nella specie, non sarebbe il giudice italiano, bensì quello inglese, in quanto alla luce dell'art. 60 del Regolamento — che rinvia a tre criteri alternativi di collegamento (sede statutaria, amministrazione centrale e centro di attività principale), utilizzabili per la determinazione della sede delle persone giuridiche — non si potrebbe asserire che il tribunale adito sia il foro generale del convenuto inglese (per un caso analogo, v. Trib. Rovereto, 28 agosto 2004, pubblicata alla pagina web <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=982&step=FullText>). Ne consegue che la competenza del Tribunale di Padova non potrebbe che fondarsi su uno dei criteri speciali di giurisdizione tassativamente previsti dal Regolamento: dato l'oggetto della controversia, il criterio che verrebbe in considerazione sarebbe quello previsto in «materia contrattuale» dall'art. 5, n. 1, del Regolamento».

4. Il concetto «autonomo» di «materia contrattuale» di cui all'art. 5 n. 1 del Regolamento.

Il giudice Rizzieri ha quindi giustamente evidenziato come la propria competenza avrebbe potuto fondarsi solo sulla base dell'art. 5, n. 1, del Regolamento, vale a dire sulla base della norma che permette, «in materia contrattuale, di convenire in giudizio⁴⁸⁾ una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro «davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita». Il giudice Rizzieri ha dunque affermato che il caso di specie riguardava effettivamente la «materia contrattuale», posto che la pretesa azionata di pagamento del prezzo ricadeva «senz'altro» nel concetto di «materia contrattuale» di cui al Regolamento che, così come il concetto di «materia contrattuale» di cui all'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles⁴⁹⁾, va qualificato in modo autonomo⁵⁰⁾, come rilevato dallo stesso giudice⁵¹⁾. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al concetto di «materia contrattuale» di cui alla Convenzione di Bruxelles⁵²⁾, che continua ad avere rilievo in forza della già menzionata esigenza di garantire «la continuità tra Convenzione di Bruxelles e il presente Regolamento» per l'interpretazione delle disposizioni recepite senza modifica da parte del Regolamento⁵³⁾, il giudice Rizzieri ha infine statuito che «la nozione di "materia contrattuale" deve essere senz'altro intesa come ricomprendente le situazioni in cui esiste "un obbligo giuridico liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra"».

L'affermazione del giudice Rizzieri secondo cui la «materia contrattuale» ricomprende «senz'altro» le situazioni in cui esiste un obbligo giuridico liberamente assunto, permette di concludere che lo stesso giudice Rizzieri fosse consapevole del fatto che la nozione di

«materia contrattuale» di cui all'art. 5, n. 1, del Regolamento, così come quella di cui alla Convenzione di Bruxelles, vada interpretata in modo più estensivo rispetto alle definizioni poc'anzi data⁵⁴⁾, ovvero ritenendo che un «contratto» si configuri, secondo l'art. 5, n. 1, del Regolamento, non solo quando sussistono gli elementi citati. A questo proposito va sottolineato come sia possibile rinvenire giurisprudenza relativa alla Convenzione di Bruxelles, di cui per la già citata ragione di continuità si deve tenere conto anche per interpretare il Regolamento, che ha affermato che anche le obbligazioni derivanti da un rapporto istituzionale, quale quello di un'associazione⁵⁵⁾, possano essere considerate obbligazioni «contrattuali»⁵⁶⁾. «Analogamente, i legami esistenti tra gli azionisti di una società sono paragonabili a quelli esistenti tra le parti di un contratto. La costituzione di una società riflette, infatti, l'esistenza di una comunanza di interessi tra gli azionisti nel perseguimento di finalità comuni. Allo scopo di realizzare tali finalità, ogni azionista è investito, nei confronti degli altri azionisti e degli organi della società, di diritti ed obblighi che trovano la loro espressione nello statuto della società. Ne consegue che, in applicazione della Convenzione di Bruxelles, lo statuto della società deve essere considerato come un contratto che regola sia i rapporti tra gli azionisti che i rapporti tra questi e la società da essi costituita»⁵⁷⁾.

Si noti poi che anche secondo il Regolamento non è assolutamente necessario che esista un (valido) contratto per potersi giungere all'applicazione dell'art. 5, n. 1. L'art. 5, n. 1, del Regolamento è idoneo ad attribuire competenza giurisdizionale anche quando si tratti di decidere l'esistenza o la non esistenza di un contratto⁵⁸⁾; «se così non fosse, si rischierebbe di privare l'art. 5 [del Regolamento] della sua portata giuridica, poiché si ammetterebbe che basta ad una parte eccepire l'inesistenza

⁴⁸⁾ Questo luogo deve trovarsi in uno Stato membro, ma non in quello in cui ha il proprio domicilio in convenuto; cfr. per tutti LEIBLE, *Art. 5 Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 87.

⁴⁹⁾ A favore dell'interpretazione autonoma del concetto di «materia contrattuale» sotto la vigenza dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, v. Corte giust. CE, 5 febbraio 2004, causa C-265/02 (*Frabuil SA/Assitalia SpA*), in *Raccolta*, 2004, I-1543, punto 22; Id., 27 ottobre 1998, causa C-51/97 (*Réunion européenne SA/Splithoff's Bevrachtingskantoor BV*), in *Raccolta*, 1998, I-6511, punto 15; Id., 17 giugno 1992, causa C-26/91 (*Jakob Handte & Co. GmbH/Traitements mécano-chimiques des surfaces SA.*), in *Raccolta*, 1992, I-3967, punto 10; Id., 8 marzo 1988, causa 9/87 (*SPRL Arcado/SA Haviland*), in *Raccolta*, 1988, 1539, punto 11; Id., 22 marzo 1983, causa 34/82 (*Martin Peters Bauunternehmung GmbH/Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging*), in *Raccolta*, 1983, 987, punto 1 e 10.

⁵⁰⁾ Cfr. CARBONE, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo*, cit., 18; CZERNICH, *Art. 5*, in *Kurzkommentar. Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht*, cit., 64; LEIBLE, *Art. 5 Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 93; SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht*, cit., 64 e seg.

⁵¹⁾ V. Trib. Padova, 10 gennaio 2006: «La lite verte senz'altro in "materia contrattuale" (concetto anch'esso non meglio precisato dal Regolamento, che necessita di una definizione autonoma, "facendo riferimento al sistema e agli scopi [del Regolamento] al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati", non potendo essere "interpretato come un rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale": così Corte di Giustizia CE, sentenza 5 febbraio 2004, causa 265/02, *Frabuil SA*, punto 22)».

⁵²⁾ Nella sentenza in epigrafe sono state richiamate le seguenti sentenze: Corte giust. CE, 20 gennaio 2005, causa C-27/02 (*Petra Engler/Janus Versand GmbH.*), in *Raccolta*, 2005, I-481, punto 51; Id., 5 febbraio 2004, causa C-265/02 (*Frabuil SA/Assitalia SpA*), in *Raccolta*, 2004, I-1543, punto 24; Id., 17 giugno 1992, causa C-26/91 (*Jakob Handte & Co. GmbH/Traitements mécano-chimiques des surfaces SA.*), in *Raccolta*, 1992, I-3967, punto 15.

⁵³⁾ In questo senso v. anche Trib. Rovereto, 28 agosto 2004, cit., 131.

⁵⁴⁾ Per un esame molto dettagliato del concetto «ampio» di «materia contrattuale», v. MANKOWSKI, *Die Qualifikation der culpa in contrahendo - Nagelprobe für den Vertragsbegriff des europäischen IZPR und IPR*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2003, 129 e segg.

⁵⁵⁾ V. anche CARBONE, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo*, cit., 19.

⁵⁶⁾ V. in merito alla Convenzione di Bruxelles Corte giust. CE, 22 marzo 1983, causa 34/82 (*Martin Peters Bauunternehmung GmbH/Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging*), in *Raccolta*, 1983, 987, Rn. 13 e 15: «Si può affermare che l'adesione ad una associazione crea tra gli associati stretti vincoli dello stesso tipo di quelli che esistono tra le parti di un contratto e che, di conseguenza, per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, è lecito considerare contrattuali le obbligazioni cui si riferisce il giudice di rinvio [...]. In base a quanto precede, la prima questione va risolta nel senso che le obbligazioni aventi ad oggetto il versamento di una somma di denaro e che hanno il loro fondamento nel rapporto di affiliazione esistente tra un'associazione e i suoi membri devono essere considerate rientranti nella materia contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione»; più recentemente v. Corte giust. CE, 20 gennaio 2005, causa C-27/02 (*Petra Engler/Janus Versand GmbH.*), in *Raccolta*, 2005, I-481, punto 47: «Risulta inoltre dalla giurisprudenza che le obbligazioni che trovano il loro fondamento nel rapporto di affiliazione esistente tra un'associazione e i suoi membri devono essere considerate rientrare nella materia contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles in quanto l'adesione ad un'associazione di diritto privato crea tra gli associati stretti legami dello stesso tipo di quelli che si instaurano tra le parti di un contratto».

⁵⁷⁾ Cfr. con riferimento alla Convenzione di Bruxelles Corte giust. CE, 10 marzo 1992, causa C-214/89 (*Powell Duffryn/Petereit*), in *Raccolta*, 1992, I-1769, punto 16.

⁵⁸⁾ Cfr. (con riferimento alla Convenzione di Bruxelles) Corte giust. CE, 20 gennaio 2005, causa C-27/02 (*Petra Engler/Janus Versand GmbH.*), in *Raccolta*, 2005, I-481, punto 46: «Occorre ricordare anche che la Corte ha già dichiarato che la competenza a co-

del contratto per eludere il principio contenuto in tale disposizione»⁵⁹⁾).

5. *La nuova disciplina della competenza basata sul luogo di adempimento in base all'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento ed il suo limitato ambito di applicazione.*

Sebbene il Regolamento abbia recepito un criterio di competenza basato sul luogo di adempimento e sulla nozione di «materia contrattuale» di cui alla Convenzione di Bruxelles, l'applicazione dell'art. 5, n. 1, del Regolamento non porta necessariamente agli stessi risultati dell'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles. Ciò deriva dal fatto che nell'ambito della (limitata) sfera di applicazione del nuovo art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento non si deve più determinare, così espressamente anche il giudice Rizzieri, né l'obbligazione concretamente dedotta in giudizio (giurisprudenza *De Bloos*)⁶⁰⁾, né il luogo di adempimento di tale obbligazione in base o alla *lex causae* (giurisprudenza *Tessili*)⁶¹⁾ o al diritto materiale uniforme eventualmente applicabile⁶²⁾. Ciò che ora importa (con riferimento al limitato ambito di applicazione della norma in esame) è solo il luogo di adempimento dell'obbligazione contrattuale caratteristica⁶³⁾, «che rileva uni-

tariamente per tutte le pretese in materia contrattuale»⁶⁴⁾, purché, ovviamente, le pretese derivino da un contratto ricompreso in una delle due tipologie contrattuali per le quali l'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento traccia la nuova disciplina; da quanto detto deriva innanzitutto che, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento, non occorre più accertare quale sia l'obbligazione di volta in volta dedotta in giudizio.

Con la nuova versione dell'art. 5, n. 1, del Regolamento i redattori non hanno però voluto evitare soltanto la necessità di individuare (sulla scia della sentenza *De Bloos*) l'obbligazione concretamente dedotta in giudizio, ma essi hanno anche voluto rendere superfluo il ricorso al diritto applicabile per individuare il luogo di esecuzione, ossia ai principi fissati dalla sentenza *Tessili*⁶⁵⁾. L'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento, infatti, individua per le due tipologie contrattuali più importanti⁶⁶⁾, così espressamente anche il giudice Rizzieri, cioè il contratto di vendita di beni ed il contratto di prestazione di servizi, il luogo di esecuzione autonomamente⁶⁷⁾, ossia senza necessità di ricorrere alla *lex causae*⁶⁸⁾. Ciò non può meravigliare, giacché la formulazione dell'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento è stata

noscerne delle controversie relative all'esistenza di un'obbligazione contrattuale deve essere determinata secondo l'art 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles e che tale disposizione è quindi applicabile anche qualora sia controversa tra le parti l'esistenza del contratto su cui si fonda la domanda».

⁵⁹⁾ Cfr. Corte giust. CE, 4 marzo 1982, causa 38/81 (*Effer SpA/Hans-Joachim Kantner*), in *Raccolta*, 1982, 825, punto 7.

⁶⁰⁾ Cfr. Corte giust. CE, 6 ottobre 1976, causa 14/76 (*A. De Bloos, SPRL/Société en commandite par actions Bouyer*), in *Raccolta*, 1976, 1497, punto 9/12 e segg.; Id., 15 gennaio 1987, causa 266/85 (*Sbenavai/Kreischer*), in *Raccolta*, 1987, 251, punto 20; Id., 29 giugno 1994, causa C-288/92 (*Custom Made Commercial Ltd/Stawa Metallbau GmbH*), in *Raccolta*, 1994, I-2913, punto 23; Id., 5 ottobre 1999, causa C-420/97 (*Leathertex Divisione Sintetici SpA/Bodetex BVBA*), in *Raccolta*, 1999, I-6747, punto 31; Id., 19 febbraio 2002, causa C-256/00 [*Besix SA/Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG)*], in *Raccolta*, 2002, I-1699, punto 44.

⁶¹⁾ Cfr. Corte giust. CE, 6 ottobre 1976, causa 12/76 (*Industrie Tessili Italiana Como/Dunlop AG*), in *Raccolta*, 1976, 1473, punto; Id., 29 giugno 1994, causa C-288/92 (*Custom Made Commercial Ltd/Stawa Metallbau GmbH*), in *Raccolta*, 1994, I-2913, punto 26; Id., 28 settembre 1999, causa C-440/97 (*GIE Groupe Concorde/Kapitan des Schiffes «Subadiwarno Panjan»*), in *Raccolta*, 1999, I-6307, punto 13; Id., 5 ottobre 1999, causa C-420/97 (*Leathertex Divisione Sintetici SpA/Bodetex BVBA*), in *Raccolta*, 1999, I-6747, punto 33; Id., 19 febbraio 2002, causa C-256/00 [*Besix SA/Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG)*], in *Raccolta*, 2002, I-1699, punto 33.

⁶²⁾ Cfr. Corte giust. CE, 29 giugno 1994, causa C-288/92 (*Custom Made Commercial Ltd/Stawa Metallbau GmbH*), in *Raccolta*, 1994, I-2913, punto 27 e segg.

⁶³⁾ Cfr. MAGNUS, *Das UN-Kaufrecht und die Erfüllungsortzuständigkeit in der neuen EuGVO*, cit., 47.

⁶⁴⁾ SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht*, cit., 72; v. anche MICKLITZ, ROTT, *Vergemeinschaftung des EuGVÜ in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001*, cit., 328: «Damit wird eine Konzentration aller Streitigkeiten aus einem Vertrag an einem Gericht erreicht».

V. inoltre CAMPEIS, DE PAULI, *Luogo di adempimento del contratto di compravendita come titolo di giurisdizione europea tra Convenzione di Bruxelles del 1968 e Regolamento UE n. 44/2001*, in *Nuova Giur. Comm.*, 2003, 238; ELTZSCHIG, *Art. 5 Nr lit b EuGVO: Ende oder Fortführung von forum actoris und Erfüllungsortbestimmung lege causae*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2002, 492; FRANZINA, *Obbligazioni di non fare e obbligazioni eseguibili in più luoghi nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e le regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process.*, 2002, 404; HAGER, BENTELE, *Der Lieferort als Gerichtsstand - Zur Auslegung des Art. 5 Nr. 1 lit. b. EuGVO*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2004, 73; JAYME, KOHLER, *Europäisches Kollisionsrecht 1999 - Die Abendstunde der Staatsverträge*, in *Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 1999, 405; MERLIN, *Novità sui criteri di giurisdizione nel Regolamento CE «Bruxelles I»*, cit., 41.

⁶⁵⁾ Cfr. FRANZINA, cit. alla nota prec., 403; GSELL, *Autonom bestimmter Gerichtsstand am Erfüllungsort nach der Brüsseler I-Verordnung, in Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2002, 485.

⁶⁶⁾ V. anche CAMPEIS, DE PAULI, *Luogo di adempimento del contratto di compravendita come titolo di giurisdizione europea tra Convenzione di Bruxelles del 1968 e Regolamento UE n. 44/2001*, cit., 237 e seg.; SILVESTRI, *L'interpretazione del «luogo di consegna» ai sensi del novellato art. 5, n. 1, lett. b) Reg. 44/2001*, cit., 133.

⁶⁷⁾ Cfr. in dottrina BERTOLI, *La disciplina della giurisdizione civile nel regolamento comunitario n. 44/2001*, cit., 637; CARBONE, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo*, cit., 20; DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 251; FRANZINA, *Obbligazioni di non fare e obbligazioni eseguibili in più luoghi nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e le regolamento (CE) n. 44/2001*, cit., 403; HAGER, BENTELE, *Der Lieferort als Gerichtsstand - Zur Auslegung des Art. 5 Nr. 1 lit. b. EuGVO*, cit., 73; HAU, *Der Vertragsgerichtsstand zwischen justizieller Konsolidierung und legislativer Neukonzeption, in Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2000, 359; HEß, *Die Europäisierung des internationalen Zivilprozessrechts durch den Amsterdamer Vertrag, in Neue Juristische Wochenschrift*, 2000, 27; *Der Vertragsgerichtsstand zwischen justizieller Konsolidierung und legislativer Neukonzeption, in Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2002, 377; JAYME, KOHLER, *Europäisches Kollisionsrecht 1999 - Die Abendstunde der Staatsverträge*, cit., 405; KOFLER, *Il forum destinatae solutionis nelle azioni di accertamento negativo del credito e di nullità del contratto, in Corriere Giur.*, 2004, 217; KUBIS, *Gerichtsstand am Erfüllungsort, in Zeitschrift für europäisches Privatrecht*, 2001, 749 e seg.; LORENZ, UNBERATH, *Gewinnmitteilungen und keine Ende? - Neues zur internationalen Zuständigkeit, in Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2005, 222; MERLIN, *Novità sui criteri di giurisdizione nel Regolamento CE «Bruxelles I»*, cit., 42; MICKLITZ, ROTT, *Vergemeinschaftung des EuGVÜ in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001*, cit., 328; SIANI, *Il regolamento CE n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle sentenze. Parte prima*, cit., 472 e 474; THORN, *Gerichtsstand des Erfüllungsorts und intertemporales Zivilverfahrensrecht*, cit., 356; in giurisprudenza (con riferimento, però, al solo contratto di vendita), Trib. Rovereto, 28 agosto 2004, cit., 132.

⁶⁸⁾ V. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 252; DROZ, GAUDEMET-TALLON, *La transformation de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 en règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, cit., 634; ELTZSCHIG, *Art. 5 Nr lit b EuGVO: Ende oder Fortführung von forum actoris und Erfüllungsortbestimmung lege causae*, cit., 493; FRANZINA, *Obbligazioni di non fare e obbligazioni eseguibili in più luoghi nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e le regolamento (CE) n. 44/2001*, cit., 403 e seg.; GSELL, *Autonom bestimmter Gerichtsstand am Erfüllungsort nach der Brüsseler I-Verordnung*, cit., 486 e seg.; KOFLER, *Il forum destinatae solutionis nelle azioni di accertamento negativo del credito e di nullità del contratto*, cit., 217.

elaborata proprio con lo scopo⁶⁹⁾ «di unificare dal punto di vista materiale il concetto di luogo di esecuzione per il diritto europeo della competenza giurisdizionale e di evitare le difficoltà e in parte i risultati inadeguati della giurisprudenza *Tessili*»⁷⁰⁾. È tuttavia controverso se la nuova disciplina abbia veramente semplificato la situazione⁷¹⁾, visto che essa ha un ambito di operatività limitato, valendo solo a determinate condizioni e solo per i contratti di vendita di beni e i contratti di prestazione di servizi.

L'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento è limitato anche sotto un diverso aspetto, in quanto presuppone che il luogo di esecuzione rilevante per i tipi di contratto da esso menzionati si trovi in uno Stato membro come definito dall'art. 1, 3° comma, del Regolamento. Nel caso in cui ciò non accada o il contratto, da cui derivano i diritti fatti valere, non sia né un contratto di vendita di beni né un contratto per la prestazione di servizi, allora bisognerà ricorrere ancora, così espressamente anche il giudice Rizzieri, sia alla giurisprudenza *De Bloos* che a quella *Tessili*⁷²⁾.

6. *Il concetto «autonomo» di contratto di vendita di beni di cui all'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento.*

La nuova disciplina vale inoltre solo nella misura in cui i diritti dedotti in giudizio siano diritti derivanti da contratti di vendita di beni mobili o da contratti di prestazione di servizi. Come noto, il Regolamento non definisce il contratto di vendita di beni mobili⁷³⁾, che qui solo interessa⁷⁴⁾. Ciò non può, tuttavia, così espressamente anche il giudice Rizzieri, portare ad utilizzare definizioni nazionali⁷⁵⁾; per evitare di mettere in pericolo l'unificazione perseguita con il Regolamento anche tale concetto, secondo il giudice, deve essere interpretato in via autonoma⁷⁶⁾. Al riguardo, così a ragione anche il giudice Riz-

zieri, si può fare riferimento alla definizione che di tale concetto si ricava dalla Convenzione di Vienna⁷⁷⁾, e ciò nonostante in alcuni Stati membri tale normativa non sia ancora entrata in vigore. Questo modo di procedere, che corrisponde all'«interpretazione interconvenzionale» sempre più spesso propagata dalla dottrina⁷⁸⁾, è recentemente stato criticato in una sentenza italiana, che ha rilevato come uno strumento europeo di diritto processuale internazionale come il Regolamento non possa essere interpretato alla luce di una convenzione di diritto materiale di origine «extra-europea»⁷⁹⁾. Tale sentenza è stata giustamente criticata dal giudice Rizzieri; trattandosi di interpretare un concetto di natura materiale, al ricorso alla Convenzione di Vienna non osta il suo carattere di convenzione di diritto meramente materiale, peraltro spesso sottolineato dalla giurisprudenza straniera⁸⁰⁾, come non vi osta la circostanza che la Convenzione non sia formalmente uno strumento «europeo»; tant'è vero che «non a caso lo stesso legislatore comunitario ha [utilizzato] la Convenzione quale modello per la Direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 maggio 1999, concernente alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo»⁸¹⁾.

Appare pertanto giustificato che il giudice Rizzieri abbia definito — riferendosi a tale scopo alla recente giurisprudenza sulla Convenzione di Vienna⁸²⁾ — il contratto di vendita di cui all'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento come il «il negozio in forza del quale il venditore è obbligato a consegnare i beni, trasferirne la proprietà ed eventualmente rilasciare tutti i documenti ad essi relativi, mentre il compratore è obbligato a pagare il prezzo ed a prendere in consegna i beni». La circostanza, così anche il giudice Rizzieri, che il contratto in questione obbligasse il venditore anche al montaggio non esclude la sua qua-

⁶⁹⁾ Cfr. Progetto di relazione sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Com 1999 (348), def., 15.

⁷⁰⁾ MAGNUS, *Das UN-Kaufrecht und die Erfüllungsortzuständigkeit in der neuen EuGVO*, cit., 46.

⁷¹⁾ Esprimono dubbi anche DROZ, GAUDEMET-TALLON, *La transformation de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 en règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, cit., 634; GSELL, *Autonom bestimmter Gerichtsstand am Erfüllungsort nach der Brüsseler I-Verordnung*, cit., 486; MAGNUS, *Das UN-Kaufrecht und die Erfüllungsortzuständigkeit in der neuen EuGVO*, cit., 46.

⁷²⁾ In questo senso anche BERTOLI, *La disciplina della giurisdizione civile nel regolamento comunitario n. 44/2001*, cit., 637 e 639; DROZ, GAUDEMET-TALLON, *La transformation de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 en règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, cit., 634; LORENZ, UNBERATH, *Gewinnmitteilungen und keine Ende? - Neues zur internationalen Zuständigkeit*, cit., 223; SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht*, cit., 74; contra MICKLITZ, ROTT, *Vergemeinschaftung des EuGVU in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001*, cit., 329: «Die neue Systematik innerhalb dieser Vorschrift legt es daher nahe, auch für andere Vertragstypen als den Kauf beweglicher Sachen und die Erbringung von Dienstleistungen einen einheitlichen Erfüllungsort an dem Ort zu suchen, an dem die charakteristische Leistung erbracht wurde oder zu erbringen ist».

⁷³⁾ Cfr. in questo senso anche MAGNUS, *Das UN-Kaufrecht und die Erfüllungsortzuständigkeit in der neuen EuGVO*, cit., 47.

⁷⁴⁾ Per un esame delle questioni di giurisdizioni relative ai contratti di prestazione di servizi, v. seppure con qualche riserva, CAMPELS, DE PAULI, *L'esportatore italiano di beni e servizi alle prese con le nuove regole di giurisdizione europea*, in *Dir. Comm. Int.*, 2005, 297 e segg.

⁷⁵⁾ Così espressamente CZERNICH, *Art. 5*, in *Kurzkommentar Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht*, cit., 71.

⁷⁶⁾ Esprime dubbi, invece, FRANZINA, *Obbligazioni di non fare e obbligazioni eseguibili in più luoghi nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e le regolamento (CE) n. 44/2001*, cit., 404.

⁷⁷⁾ Cfr. auch MAGNUS, *Das UN-Kaufrecht und die Erfüllungsortzuständigkeit in der neuen EuGVO*, cit., 47; SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht*, cit., 73.

⁷⁸⁾ Cfr. BASEDOW, *Konventionen und ihre Auslegung*, in *50 Jahre Bundesgerichtshof — Festgabe aus der Wissenschaft*, Tübingen, vol. 2, 2000, 786 e seg.; FERRARI, *I rapporti tra le convenzioni di diritto materiale uniforme in materia contrattuale e la necessità di un'interpretazione interconvenzionale*, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc.*, 2000, 669 e segg.; MAGNUS, *Konventionsübergreifende Interpretation internationaler Staatsverträge privatrechtlichen Inhalts*, in *Festschrift 75 Jahre Max-Planck-Institut für Privatrecht*, Tübingen, 2001, 571 e segg.

⁷⁹⁾ Cfr. Trib. Rovereto, 28 agosto 2004, cit., 132: «È dunque in base alla stessa fonte del diritto comunitario ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia elaborata con riferimento alla Conv. Bruxelles — giusto il richiamato principio «continuità interpretativa» — che va ricercata l'interpretazione del nuovo art. 5, n. 1, lett. b) Reg. quale interpretazione autonoma, che serve a semplificare le regole sulla competenza, in ragione di certezza e prevedibilità della loro applicazione (*Omissis*)». Nell'ambito di quest'interpretazione autonoma non serve la Conv. Vienna che è fonte di diritto materiale uniforme estranea al diritto comunitario.

⁸⁰⁾ Per la qualificazione della Convenzione di Vienna come convenzione di «mero» diritto sostanziale, v. le sentenze citate dal giudice Rizzieri nella sentenza in epigrafe: *McDowell Valley Vineyards, Inc. v. Sabaté USA Inc. et al.*, U.S. District Court, Northern District of California, 2 novembre 2005, pubblicata alla pagina web <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051102u1.html#iii>; Cass., Sez. un., 20 aprile 2004, n. 7503, pubblicata alla pagina web <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=cas&id=975&step=FullText>; Trib. Padova, 25 febbraio 2004, cit., 1403; HG Zürich, 26 aprile 1995, pubblicata alla pagina web <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=cas&id=166&step=FullText>; Trib. Comm. Bruxelles, 5 ottobre 1994, pubblicata alla pagina web <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=cas&id=176&step=FullText>.

⁸¹⁾ Trib. Padova, 10 gennaio 2006.

⁸²⁾ Cfr. Trib. Padova, 11 gennaio 2005, in *Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc.*, 2005, 791; Id. Padova, 25 febbraio 2004, cit., 1404.

lificazione come contratto di vendita nel senso indicato⁸³), poiché nel caso *de quo* non si tratta di un contratto «in cui la parte preponderante delle obbligazioni della parte che consegna i beni consiste nella prestazione di mano d'opera o di altri servizi»⁸⁴), essendo il valore della mano d'opera o dei servizi trascurabile in rapporto a quello delle giostre.

Anche in relazione al concetto di «beni» si può, così anche il giudice Rizzieri⁸⁵), fare ricorso alla Convenzione di Vienna, per cui si deve ritenere che l'art. 5, n. 1, lett. *b* del Regolamento si riferisca solamente ad oggetti mobili corporali⁸⁶); il richiamo alla Convenzione di Vienna implica inoltre che la valutazione sul carattere mobile di una cosa vada attuata alla luce della Convenzione e non già alla luce della *lex fori*, come talvolta suggerito⁸⁷). Con riferimento al concetto di «bene» va però evidenziato che «lo speciale elenco di beni la cui vendita è esclusa dall'art. 2 della Convenzione di Vienna non può essere trasferito liberamente e senza esitazione all'art. 5, n. 1, lett. *b*»⁸⁸), con la conseguenza che anche navi, imbarcazioni, *hovercraft* e aeromobili devono considerarsi «beni» ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. *b* del Regolamento.

7. La determinazione «autonoma» del luogo di esecuzione per i contratti di vendita di beni (art. 5, n. 1, lett. *b* del Regolamento).

«Il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto». Il fatto che il concetto di «luogo di esecuzione» sia un concetto «autonomo» è già stato ricordato. Occorre tuttavia stabilire cosa ciò significhi concretamente⁸⁹). Proprio questa questione è stata approfondita dal giudice Rizzieri, con argomentazioni in parte assai innovative. Il giudice ha innanzitutto affermato che la risposta alla domanda sarà diversa a seconda che la consegna sia effettivamente avvenuta o meno⁹⁰). Nel primo caso⁹¹) «sarà il luogo dell'effettiva consegna (nel senso di località in cui il compratore accetta la consegna dei beni, liberando il venditore dalla relativa obbligazione) a rappresentare il «luogo di consegna», ai sensi dell'art. 5, n. 1 lett.

b»⁹²). Questo sarà in linea di principio anche il luogo di consegna concordato dalle parti⁹³), anche se ciò non è sempre detto. Se il compratore accetta la consegna con l'intento di liberare il venditore in un luogo diverso da quello pattuito contrattualmente, allora tale luogo è il luogo di esecuzione determinante per la competenza in base all'art. 5, n. 1, lett. *b* del Regolamento⁹⁴), in quanto, così anche⁹⁵) il giudice Rizzieri, «in questa ipotesi, con l'accettazione dei beni nel diverso luogo, le parti raggiungono un nuovo accordo circa il «luogo di consegna»».

Anche con riferimento alle vendite «piazza a piazza» rileva il luogo dell'effettiva consegna. Ci si deve però chiedere se esso coincida sempre con il luogo di destinazione finale dei beni, come ha ritenuto ad esempio il Tribunale di Brescia in una recente decisione⁹⁶), oppure se non sia piuttosto decisivo il luogo in cui il venditore ha effettivamente consegnato i beni al primo trasportatore indipendente. Dato che dal Regolamento non si può desumere alcuna indicazione e che alla luce della perseguita qualificazione autonoma del luogo di esecuzione il richiamo al diritto applicabile è escluso *a priori*, così anche il giudice Rizzieri nella parte più innovativa della sentenza⁹⁷), occorre anche in questo caso fare ricorso (e ciò indipendentemente dalla sua applicabilità nel caso concreto) alla Convenzione di Vienna, esempio per autonomia di diritto autonomo⁹⁸), tanto più che, come già menzionato, l'importanza della Convenzione di Vienna è stata riconosciuta anche dallo stesso legislatore europeo. Da ciò segue che in relazione alle vendite «piazza a piazza» il luogo di esecuzione rilevante ai fini della competenza giurisdizionale è, in forza dell'art. 31, lett. *a* della Convenzione di Vienna, in linea di principio il luogo della effettiva consegna dei beni al primo trasportatore indipendente⁹⁹). Questa soluzione, così il giudice Rizzieri in uno dei passi più originali della pronuncia, «trova conferma nelle disposizione di altri due strumenti altrettanto «autonomi» (a differenza, però, della Convenzione delle Nazioni non vincolanti), ossia i Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali (v. l'art. 6.1.6., 1° comma, lett. *b*) ed i Principi europei dei contratti (art. 7:101, 1° comma, lett. *b*)». Tale argomentazione, finora abbozzata unicamente (e per lo più in modo assai timido)

⁸³) Così anche CZERNICH, *Art. 5*, in *Kurzkommentar. Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht*, cit., 72.

⁸⁴) Art. 3, 2° comma, della Convenzione di Vienna.

⁸⁵) V. anche SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht*, cit., 73.

⁸⁶) Per tutte v. le decisioni citate dal giudice Rizzieri nella sentenza in epigrafe: Trib. Padova, 25 febbraio 2004, cit., 1404; Id. Rimini, 26 novembre 2002, in *Giur. It.*, 2003, 903.

⁸⁷) Per la tesi criticata nel testo v. per tutti CZERNICH, *Art. 5*, in *Kurzkommentar. Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht*, cit., 72.

⁸⁸) MAGNUS, *Das UN-Kaufrecht und die Erfüllungsortzuständigkeit in der neuen EuGVO*, cit., 47.

⁸⁹) Cfr. anche GSELL, *Autonom bestimmter Gerichtsstand am Erfüllungsort nach der Brüsseler I-Verordnung*, cit., 486.

⁹⁰) Trib. Padova, 10 gennaio 2006: «La verifica della competenza giurisdizionale viene complicata soprattutto dal fatto che il Regolamento non definisce il «luogo di consegna». È pertanto necessario stabilire se il Regolamento, quando pone la regola della competenza contrattuale legata al luogo di consegna della merce, intenda introdurre un concetto autonomo di consegna, conforme al significato letterale della parola, ovvero indichi un concetto giuridico suscettibile di diversa interpretazione secondo le leggi nazionali ovvero secondo la Convenzione di diritto materiale uniforme di Vienna [...]. Ritiene il Tribunale che la soluzione varii a seconda che la consegna sia o no effettivamente avvenuta».

⁹¹) V. inoltre LEIBLE, *Art. 5 Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 111.

⁹²) Trib. Padova, 10 gennaio 2006.

⁹³) Cfr. MAGNUS, *Das UN-Kaufrecht und die Erfüllungsortzuständigkeit in der neuen EuGVO*, cit., 47.

⁹⁴) V. LEIBLE, *Art. 5 Brüssel I-VO*, in *Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 111.

⁹⁵) Così anche HAGER, BENTELE, *Der Lieferort als Gerichtsstand — Zur Auslegung des Art. 5 Nr. 1 lit. b. EuGVO*, cit., 74; MAGNUS, *Das UN-Kaufrecht und die Erfüllungsortzuständigkeit in der neuen EuGVO*, cit., 47; in conclusione in senso non dissimile anche CARBONE, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni in materia civile commerciale nello spazio giudiziario europeo*, cit., 20.

⁹⁶) V. Trib. Brescia, 28 dicembre 2004, in *Int'l Lis*, 2005, 132; in dottrina giungono alla stessa conclusione DE CRISTOFARO, op. cit., 252; KOFLER, *Il forum destinatae solutionis nelle azioni di accertamento negativo del credito e di nullità del contratto*, cit., 217; MERLIN, *Novità sui criteri di giurisdizione nel Regolamento CE «Bruxelles I»*, cit., 42.

⁹⁷) Trib. Padova, 10 gennaio 2006: «In mancanza di accordo delle parti, la soluzione non deve essere rinvenuta nel diritto nazionale applicabile: al quesito occorre piuttosto dare una risposta «autonoma», svincolata dal diritto nazionale. La risposta non può però evincersi dal Regolamento, che non offre suggerimenti in proposito. È invece necessario ricorrere alla disciplina prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite, in quanto rappresenta un insieme di norme che — come già osservato — è stato utilizzato dallo stesso legislatore comunitario come modello normativo, attesa la larga condivisione a livello internazionale e la capacità di suggerire soluzioni interpretative autonome ed uniformi».

⁹⁸) *Contra* HAGER, BENTELE, *Der Lieferort als Gerichtsstand — Zur Auslegung des Art. 5 Nr. 1 lit. b. EuGVO*, cit., 76.

⁹⁹) V. anche CZERNICH, *Art. 5*, in *Kurzkommentar. Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht*, cit., 72 e seg.

in dottrina¹⁰⁰), va senz'altro condivisa, anche alla luce del fatto che il legislatore europeo stesso attribuisce a questi due strumenti un certo valore quando nella recentissima Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), COM(2005) 650 definitivo, del 15 dicembre 2005 permette alle parti di un contratto internazionale di eleggere tali Principi¹⁰¹) quale legge applicabile.

Nel caso, invece, in cui il venditore non abbia affatto consegnato i beni oppure li abbia consegnati in un luogo diverso da quello contrattualmente stabilito ma il compratore non abbia accettato la consegna con il proposito di liberare il venditore, rileva, così anche il giudice Rizzieri¹⁰²), il luogo di esecuzione stabilito contrattualmente¹⁰³) (ad esempio attraverso il riferimento agli Incoterms¹⁰⁴), sempre che, però, l'accordo sul luogo di esecuzione non costituisca un mero accordo astratto¹⁰⁵), stipulato unicamente a fini giurisdizionali¹⁰⁶).

Se manca, invece, tanto la consegna effettiva quanto un accordo contrattuale, allora l'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento non è applicabile; ne consegue che in base alla lett. c, che rimanda alla lett. a, è necessario fare riferimento ai principi validi per la Convenzione di Bruxelles,

ossia ai principi fissati dalla sentenza *De Bloos* e dalla sentenza *Tessili*¹⁰⁷).

Da quanto detto si può agevolmente concludere che la semplificazione perseguita attraverso la nuova disciplina dell'art. 5, n. 1, del Regolamento non è andata a buon fine¹⁰⁸). Infatti, tale disciplina vale solo per due tipologie di contratti¹⁰⁹) (e ciò inoltre solo a condizione che il luogo di esecuzione si trovi in uno Stato membro come definito dall'art. 1, 3° comma), lasciando quindi sussistere per tutti gli altri tipi contrattuali la vecchia situazione; questa «spaccatura interna»¹¹⁰) conduce ad una «moltiplicazione dei principi applicabili»¹¹¹) che crea notevoli problemi di delimitazione dei vari ambiti di applicazione ed è criticabile almeno quanto lo era la vecchia disciplina prevista dalla Convenzione di Bruxelles oggetto della comunitarizzazione. L'annotata sentenza del Tribunale di Padova ha senz'altro risolto alcuni di questi problemi; altri rimangono tuttavia da risolvere. Si può soltanto sperare che anche tali questioni verranno sottoposte all'attenzione del giudice Rizzieri, il quale ha dimostrato di conoscere molto bene non soltanto la Convenzione di Vienna, ma anche il Regolamento 44/2001.

FRANCO FERRARI

¹⁰⁰) Cfr. GSELL, *Autonom bestimmter Gerichtsstand am Erfüllungsort nach der Brüsseler I-Verordnung*, cit., 491.

¹⁰¹) V. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), COM(2005) 650 definitivo, del 15 dicembre 2005, 5: «Per rafforzare ulteriormente l'autonomia della volontà, principio chiave della convenzione, il paragrafo 2 autorizza le parti a scegliere come legge applicabile un diritto non statale. La formulazione adottata è intesa ad autorizzare, in particolare, la scelta dei principi UNIDROIT, dei *Principles of European Contract Law* o di un eventuale futuro strumento comunitario facoltativo».

¹⁰²) Trib. Padova, 10 gennaio 2006: «Nel caso in cui, invece, la consegna dei beni non sia stata effettuata o la messa a disposizione dei beni sia avvenuta in luogo diverso da quello contrattualmente stabilito ed il compratore non abbia accettato i beni, occorre fare riferimento unicamente al luogo contrattualmente stabilito dalle parti (per mezzo, ad esempio, dell'inserimento di una clausola Incoterm)».

¹⁰³) Cfr. CAMPEIS, DE PAULI, *Luogo di adempimento del contratto di compravendita come titolo di giurisdizione europea tra Convenzione di Bruxelles del 1968 e Regolamento UE n. 44/2001*, cit., 238; CZERNICH, *Art. 5, in Kurzkomentar. Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht*, cit., 74; KIENLE, *Eine ökonomische Momentaufnahme zu Art. 5 Nr. 1 lit. b) EuGVVO, in Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, 2005, 114; THORN, *Gerichtsstand des Erfüllungsorts und intertemporales Zivilverfahrensrecht*, cit., 356.

¹⁰⁴) Cfr. CZERNICH, *Art. 5, in Kurzkomentar. Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht*, cit., 73; MAGNUS, *Das UN-Kaufrecht und die Erfüllungsortszuständigkeit in der neuen EuGVO*, cit., 48 e 52; contra POGGIO, *Vendita internazionale di beni e foro speciale contrattuale ai sensi del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio dell'Unione Europea*, cit., 1008, secondo cui il richiamo degli Incoterms non sembra mai essere sufficiente.

¹⁰⁵) V. anche CZERNICH, *Art. 5, in Kurzkomentar. Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht*, cit., 68 e seg.

¹⁰⁶) Cfr. Corte giust. CE, 20 febbraio 1997, causa C-106/95 [*Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG)/Les Gravières Rhénanes SARL*], in *Raccolta*, 1997, I-911, punto 31: «Occorre tuttavia rilevare al riguardo che, benché le parti siano libere di accordarsi su un luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali diverso da quello determinabile in forza della legge vigente per il contratto, senza essere obbligate a rispettare particolari requisiti formali, esse però non possono fissare, in considerazione del sistema introdotto dalla Convenzione, al solo scopo di determinare un foro competente, un luogo di esecuzione che non presenti nessun collegamento effettivo con la materia del contratto e in cui le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo non potrebbero essere eseguite sulla base dei termini di quest'ultimo».

In dottrina v., oltre all'autore citato alla nota precedente, BER-

TOLI, *La disciplina della giurisdizione civile nel regolamento comunitario n. 44/2001*, cit., 639; MERLIN, *Novità sui criteri di giurisdizione nel Regolamento CE «Bruxelles I»*, cit., 43.

¹⁰⁷) V. CAMPEIS, DE PAULI, *Luogo di adempimento del contratto di compravendita come titolo di giurisdizione europea tra Convenzione di Bruxelles del 1968 e Regolamento UE n. 44/2001*, cit., 238; DROZ, GAUDEMET-TALLON, *La transformation de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 en règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, cit., 636; ELTZSCHIG, *Art. 5 Nr. 1 lit. b) EuGVO: Ende oder Fortführung von forum actoris und Erfüllungsortbestimmung lege causae*, cit., 492; LORENZ, UNBERATH, *Gewinnmitteilungen und keine Ende? — Neues zur internationalen Zuständigkeit*, cit., 223; PILTZ, *Vom EuGVU zur Brüssel-I-Verordnung, in Neue Juristische Wochenschrift*, 2002, 793; POGGIO, *Vendita internazionale di beni e foro speciale contrattuale ai sensi del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio dell'Unione Europea*, cit., 1009; SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht*, cit., 74; contra CZERNICH, *Art. 5, in Kurzkomentar. Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht*, cit., 74; HAGER, BENTELE, *Der Lieferort als Gerichtsstand — Zur Auslegung des Art. 5 Nr. 1 lit. b) EuGVO*, cit., 76 e seg.; JUNKER, *Vom Brüsseler Übereinkommen zur Brüsseler Verordnung — Wandlungen des internationalen Zivilprozessrechts, in Recht der Internationalen Wirtschaft*, 2002, 572; LEIBLE, *Art. 5 Brüssel I-VO, in Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar*, cit., 111 e seg.; THORN, *Gerichtsstand des Erfüllungsorts und intertemporales Zivilverfahrensrecht*, cit., 357.

¹⁰⁸) Così anche CZERNICH, *Art. 5, in Kurzkomentar. Europäisches Gerichtsstand- und Vollstreckungsrecht*, cit., 63; critico anche DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 251.

¹⁰⁹) Si noti che anche con riferimento allo stesso tipo contrattuale non vige sempre la stessa disciplina; ciò vale anche per quanto riguarda i due tipi contrattuali per cui l'art. 5, n. 1, lett. b) prevede la nuova disciplina; in merito sia sufficiente ricordare che la nuova disciplina non vale per i contratti di compravendita di beni immobili; contra, senza alcuna giustificazione, CAMPEIS, DE PAULI, *L'esportatore italiano di beni e servizi alle prese con le nuove regole di giurisdizione europea*, cit., 304 e seg., i quali fanno rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. b) anche le vendite di beni immobili; apparentemente questi autori non hanno letto alcuna delle altre versioni ufficiali del Regolamento nelle quali si fa riferimento rispettivamente a «la vente de marchandises», «una compraventa de mercaderias», «der Verkauf beweglicher Sachen», «the sale of goods», «en verkoop van roerende lichamelijke zaken», ecc.

¹¹⁰) LEIPOLD, *Zuständigkeit am Erfüllungsort — das Neueste aus Luxemburg und Brüssel, in Gedächtnisschrift für Alexander Lüderitz a cura di Schack*, München, 2000, 451.

¹¹¹) MAGNUS, *Das UN-Kaufrecht und die Erfüllungsortszuständigkeit in der neuen EuGVO*, cit., 52.